

COMUNE DI SERRA SANT'ABBONDIO

Provincia di Pesaro e Urbino

CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DI VIGILANZA CATEGORIA C.

CALENDARIO PROVA SCRITTA E NUOVE MODALITA' ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE

SI COMUNICA CHE LA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DI CUI IN OGGETTO E' STABILITA PER IL GIORNO 7 LUGLIO 2021 ALLE ORE 10.00 NELLA PALESTRA COMUNALE, SITA IN SERRA SANT'ABBONDIO VIA LORETO, 10 PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO, CON LE SEGUENTI MODALITA':

CRITERI DELLA PROVA

NUMERO 30 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA DI CUI UNA SOLA ESATTA. SUPERAMENTO DELLA PROVA CON IL PUNTEGGIO DI ALMENO 21/30ESIMI. UN PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA – 0 (Zero) PUNTI PER OGNI RISPOSTA SBAGLIATA O NON DATA.

IN CASO DI CANDIDATI A PARI PUNTEGGIO, AL FINE DI STABILIRE L'ORDINE IN GRADUATORIA, VERRANNO APPLICATI I CRITERI DI PREFERENZA COME PREVISTI ALL'ART. 5 DEL DPR 487/94 E RIPORTATI IN SEGUITO.

I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI ALL'ORA SOPRA PREFISSATA, CON UN VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.

I CANDIDATI DOVRANNO ACCEDERE ALLA SALA DEL CONCORSO SENZA IL CELLULARE E/O STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.

IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMA 3 DEL DECRETO LEGGE 44/2021 VERRA' EFFETTUATA UNA SOLA PROVA SCRITTA, CON L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' INFORMATICA E DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA, SENZA PROVA ORALE.

GLI STESSI CANDIDATI SONO TENUTI AL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI ANTI-COVID E DELLO SPECIFICO "PROTOCOLLO COVID PER I CONCORSI", SIA NAZIONALE CHE COMUNALE, VISIONABILE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE ALLA VOCE BANDI DI CONCORSO.

Qualora future disposizioni anti contagio da covid – 19 prevedano ulteriori sospensioni delle prove concorsuali il conseguenziale avviso Comunale di sospensione della presente prova verrà tempestivamente comunicato su questo stesso sito o anche, seduta stante, il giorno delle prove.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

CATENA EMILIANO*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.Lgs 39/93.

**TITOLI PREFERENZIALI PREVISTI DAL DPR 9.5.1994, N. 487,
COSI' COME INTEGRATI E MODIFICATI, DAL DPR 30.10.1996, N. 693
E DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127.**

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono le seguenti:

1. gli insigniti di medaglia, al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il concorrente sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età¹.

¹L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più concorrenti ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il concorrente più giovane di età.